

# Legge sulla Scuola universitaria per la tecnica e l'economia (LUTE)

dell'8 dicembre 2004

---

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni <sup>1)</sup>,

visti gli art. 47 n. 5 e 89 cpv. 3 della Costituzione cantonale <sup>2)</sup>;

visto il messaggio del Governo del 21 settembre 2004 <sup>3)</sup>,

decide:

## I. Disposizioni generali

### Art. 1

<sup>1</sup> La presente legge disciplina la gestione ed il finanziamento della Scuola universitaria per la tecnica e l'economia (Scuola universitaria). Oggetto

<sup>2</sup> Per le fattispecie non disciplinate dalla presente legge fanno stato per analogia le disposizioni della legislazione cantonale sulla formazione professionale.

### Art. 2

<sup>1</sup> La Scuola universitaria fornisce offerte nei settori degli studi di diploma, del perfezionamento professionale, della ricerca applicata e dello sviluppo, nonché dei servizi per terzi. Compiti

<sup>2</sup> Il Governo può demandare altri compiti alla Scuola universitaria.

### Art. 3

Nel quadro della sua competenza, la Scuola universitaria collabora con altre istituzioni di formazione e di ricerca e può aderire ad un'associazione di scuole universitarie. Collaborazione

### Art. 4

Il Governo può stipulare, con altri Cantoni o Stati, nonché con altri enti scolastici responsabili di diritto pubblico o privato, accordi sulla collaborazione nella formazione o relativamente al raggiungimento di una Accordi

---

<sup>1)</sup> PGC 2004/2005, 908

<sup>2)</sup> CSC 110.100

<sup>3)</sup> Pagina 1115

formazione preliminare adeguata allo studio presso la Scuola universitaria.

## **II. Forma giuridica, fornitura di prestazioni e organizzazione**

### **Art. 5**

Forma giuridica,  
sede

La Scuola universitaria per la tecnica e l'economia è un'istituzione indipendente di diritto pubblico cantonale con sede a Coira.

### **Art. 6**

Mandato di  
prestazioni,  
resoconto

<sup>1</sup> Il Governo stabilisce, in un contratto quadro e in un contratto annuale, le prestazioni da fornire dalla Scuola universitaria.

<sup>2</sup> Nel contratto quadro vengono disciplinati i requisiti per il resoconto. Esso deve essere presentato almeno annualmente e comprendere in particolare i dati essenziali per la valutazione delle prestazioni, dell'efficacia e della qualità.

### **Art. 7**

Organizzazione,  
gestione azienda-  
le e contabile

<sup>1</sup> La Scuola universitaria è indipendente nella sua organizzazione e libera nella sua gestione, nella misura in cui ciò sia compatibile con il mandato di prestazioni.

<sup>2</sup> Essa tiene una propria contabilità. Il campo d'applicazione della legislazione sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni si limita ai principi della legalità, della parsimonia, dell'economicità e dell'efficacia, nonché dell'ordinata presentazione dei conti.

### **Art. 8**

Organi  
1. Tipi e nomina

<sup>1</sup> Sono organi il Consiglio di scuola universitaria, la direzione scolastica e l'ufficio di revisione.

<sup>2</sup> Il Governo elegge il Consiglio di scuola universitaria e ne nomina la presidenza. Nel fare questo tiene conto degli interessi dell'economia. Il Governo nomina l'ufficio di revisione.

<sup>3</sup> Il periodo di carica dei membri del Consiglio di scuola universitaria è di quattro anni. I membri possono essere rieletti due volte.

### **Art. 9**

2. Consiglio di  
scuola univer-  
sitaria

<sup>1</sup> Il Consiglio di scuola universitaria è composto al massimo da sette membri. Esso è l'organo supremo.

<sup>2</sup> Il Consiglio di scuola universitaria è competente in particolare per:

1. la determinazione dei punti chiave nella formazione e nel perfezionamento professionale, nella ricerca e nello sviluppo, nonché

- nell'offerta di servizi; l'approvazione delle linee direttive e dei programmi didattici;
2. l'inoltro al Governo di richieste per l'emanazione di disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, il regolamento di studio e di promozione, nonché riguardo alla determinazione delle tasse scolastiche degli studenti;
  3. la nomina e il licenziamento del rettore, degli altri membri della direzione scolastica e dei docenti che esercitano la loro funzione a titolo principale; il conferimento del titolo di professore;
  4. l'approvazione del preventivo, del contratto quadro e annuale, del rapporto annuale e del conto annuale all'attenzione del Governo;
  5. l'emanazione di disposizioni complementari concernenti l'organizzazione e l'esercizio, la partecipazione dei collaboratori, le ulteriori tasse e l'indennizzo per l'utilizzo di locali, attrezzature e materiale.
  6. la vigilanza sulla gestione, il controlling e la garanzia di qualità.

<sup>3</sup> Per compiti particolari il Consiglio di scuola universitaria può istituire commissioni o chiamare a consulto degli specialisti.

#### **Art. 10**

Fanno parte della direzione scolastica il rettore ed i responsabili delle sezioni. La direzione è responsabile della gestione operativa e pedagogica della Scuola universitaria. Il rettore rappresenta la Scuola universitaria verso l'esterno.

3. Direzione scolastica

#### **Art. 11**

L'ufficio di revisione verifica la gestione contabile e riferisce al Governo e al Consiglio di scuola universitaria.

4. Ufficio di revisione

#### **Art. 12**

<sup>1</sup> Il rapporto d'impiego si conforma all'ordinanza sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni <sup>2)</sup>.

Collaboratori della Scuola universitaria

<sup>2</sup> Le sue disposizioni valgono per la Scuola universitaria allo stesso modo che per il Centro di formazione in campo sanitario e sociale.

1. Personale  
a) Assunzione <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Testo giusta art. 1 della legge sull'adeguamento di atti normativi all'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 25 aprile 2006, AGS 2006, FUC 2006\_1798; entrato in vigore il 1° gen. 2007

<sup>2)</sup> Ora legge sul personale, CSC 170.400, e legislazione derivata

b) Revoca  
dell'autoriz-  
zazione all'inse-  
gnamento

#### **Art. 12a** <sup>1)</sup>

<sup>1</sup> Il Dipartimento può revocare l'autorizzazione all'insegnamento e annotare la revoca nel diploma di insegnante, se manca l'idoneità all'insegnamento. In caso di sostanziali modifiche della situazione, il Dipartimento può annullare la revoca e rilasciare alla persona interessata un diploma di insegnante senza annotazione.

<sup>2</sup> Il Dipartimento può rendere note alle autorità scolastiche cantonali di assunzione la revoca e la nuova concessione dell'autorizzazione all'insegnamento e le notifica all'ufficio incaricato della gestione di una lista nazionale degli insegnanti ai quali è stata ritirata l'autorizzazione all'insegnamento.

<sup>3</sup> ... <sup>2)</sup>

#### **Art. 13**

2. Studenti

<sup>1</sup> Per essere ammessi ad un ciclo di formazione gli studenti devono soddisfare i requisiti di ammissione.

<sup>2</sup> Quale massima misura disciplinare la direzione scolastica può escludere studenti dalla Scuola universitaria.

### **III. Finanze**

#### **Art. 14**

Finanziamento

I mezzi finanziari necessari per l'adempimento dei compiti sono costituiti soprattutto da:

1. tasse scolastiche, tasse per i corsi e indennità per prestazioni;
2. sussidi del Cantone, di altri Cantoni e della Confederazione;
3. sussidi e donazioni di terzi;
4. accensione di mutui e crediti.

#### **Art. 15**

Sussidio  
cantonale,  
accantonamenti e  
riserve

<sup>1</sup> Il Cantone versa alla Scuola universitaria un sussidio al disavanzo d'esercizio. Esso può versare il sussidio nell'ambito di un preventivo globale o sotto forma di forfettarie riferite alle prestazioni.

<sup>2</sup> I sussidi per prestazioni non di scuola universitaria professionale e sussidi agli investimenti si conformano alle disposizioni della legislazione sulla formazione professionale.

---

<sup>1)</sup> Testo giusta art. 1 della legge sull'adeguamento di atti normativi all'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 25 aprile 2006, AGS 2006, FUC 2006\_1798; entrato in vigore il 1° gen. 2007

<sup>2)</sup> Abrogazione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3409; entrata in vigore il 1° gen. 2007

<sup>3</sup> Il Governo disciplina i dettagli sul preventivo ed il rendiconto, sulle spese ed i ricavi computabili, sui contratti quadro e annuali, sul resoconto e sulla costituzione e l'utilizzazione di riserve e accantonamenti, nonché sul versamento di anticipi.

#### **Art. 16**

<sup>1</sup> Il preventivo, i contratti quadro e annuali, nonché il rapporto annuale ed il conto annuale vanno sottoposti al Governo per l'approvazione. Vigilanza

<sup>2</sup> Il rapporto annuale e il conto annuale vanno resi noti al Gran Consiglio.

#### **Art. 17**

La responsabilità della Scuola universitaria si conforma alla legislazione cantonale sulla responsabilità. Responsabilità

### **IV. Rimedi legali**

#### **Art. 18 <sup>1)</sup>**

<sup>1</sup> Decisioni della direzione scolastica possono essere impugnate presso il Consiglio di scuola universitaria e le decisioni di quest'ultimo presso il Dipartimento. Vie legali

<sup>2</sup> Il termine d'impugnazione è di:

- a) dieci giorni in caso di decisioni concernenti la mancata ammissione allo studio, nonché concernenti il mancato superamento dell'esame finale;
- b) 30 giorni negli altri casi.

<sup>3</sup> ... <sup>2)</sup>

### **V. Disposizioni finali**

#### **Art. 19**

<sup>1</sup> Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive.

Esecuzione

<sup>2</sup> Il Dipartimento può sostenere provvedimenti che servono alla collaborazione e al coordinamento tra le singole istituzioni nel settore delle scuole universitarie e nel settore della formazione professionale superiore.

---

<sup>1)</sup> Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3409; entrato in vigore il 1° gen. 2007

<sup>2)</sup> Abrogazione giusta art. 19bis n. 3 della legge sulle scuole medie, CSC 425.000, entrata in vigore il 1° settembre 2008

**Art. 20**

Provvedimenti in  
vista dell'autono-  
mizzazione

Per la data dell'entrata in vigore della presente legge il Governo prende tutti i provvedimenti necessari alla trasformazione della Fondazione Scuola universitaria per la tecnica e l'economia Coira. Il Governo è autorizzato a intraprendere tutte le azioni legali connesse a tale trasformazione.

**Art. 21**

Ripresa degli  
attivi e dei passivi

La Scuola universitaria riprende, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tutti i diritti e i doveri della Fondazione Scuola universitaria per la tecnica e l'economia Coira.

**Art. 22**

Continuazione e  
adeguamento di  
rapporti giuridici

La Scuola universitaria riprende i rapporti contrattuali esistenti della Fondazione Scuola universitaria per la tecnica e l'economia Coira. I rapporti d'impiego devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge alle nuove condizioni d'impiego.

**Art. 23**

Abolizione  
dell'obbligo di  
contribuzione

Il Governo può esonerare con effetto retroattivo l'attuale ente responsabile della Scuola universitaria per la tecnica e l'economia Coira dall'obbligo di contribuzione ai sensi della legge cantonale sulla formazione professionale.

**Art. 24**

Referendum ed  
entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Governo stabilisce l'entrata in vigore <sup>1)</sup> della presente legge.

---

<sup>1)</sup> Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 23 mar. 2005. Posta in vigore il 1° gen 2006 con DG del 1° nov. 2005, ad eccezione dell'art. 20. L'art. 20 entra in vigore il 1° nov. 2005